



Comune di Bruino
Provincia di Torino
Regione Piemonte

Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ...53 del ...25.09.2007

Omologato dall' A.S.L. n°5 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica con Deliberazione n° 1387 del 23.11.2007

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 11.12.2007 al 26.12.2007

Entrato in vigore in data **01 Gennaio 2008**

SOMMARIO

Parte I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disposizioni generali - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità del Comune
- Art. 4 - Obblighi del necroforo/custode del Cimitero
- Art. 5 - Piano Regolatore Cimiteriale

Parte II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Parte III - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri
- Art. 11 - Orario
- Art. 12 - Giorni di sepoltura
- Art. 13 - Divieti di ingresso nel Cimitero
- Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art. 15 - Cerimonie all'interno del Cimitero

Parte IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 16 - Autorizzazioni per l'accesso al Cimitero
- Art. 17 - Permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 18 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 19 - Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo
- Art. 20 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 21 - Orario di lavoro
- Art. 22 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 23 - Vigilanza
- Art. 24 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Parte V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 25 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- Art. 26 - Inumazioni e tumulazioni - Termini
- Art. 27 - Inumazioni
- Art. 28 - Tumulazione
- Art. 29 - Deposito provvisorio
- Art. 30 - Epigrafi
- Art. 31 - Fiori e piante ornamentali

Parte VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
- Art. 33 - Esumazioni ordinarie
- Art. 34 - Esumazioni straordinarie
- Art. 35 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 36 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
- Art. 38 - Raccolta delle ossa
- Art. 39 - Rinvenimenti e disponibilità dei materiali rinvenuti

Parte VII - CREMAZIONE

- Art. 40 - Cremazione - Normativa
- Art. 41 - Urne cinerarie

Parte VIII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 42 - Sepolture private
- Art. 43 - Durata delle concessioni
- Art. 44 - Modalità di concessione
- Art. 45 - Uso delle sepolture private
- Art. 46 - Manutenzione
- Art. 47 - Divisioni - Subentri
- Art. 48 - Rinuncia a concessione
- Art. 49 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 50 - Rinuncia a concessione con parziale o totale costruzione
- Art. 51 - Revoca
- Art. 52 - Decadenza
- Art. 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 54 - Estinzione

Parte IX - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 55 - Registro delle sepolture
- Art. 56 - Scadenzario delle concessioni
- Art. 57 - Costo dei servizi cimiteriali
- Art. 58 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 59 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Parte X - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 60 - Entrata in vigore del Regolamento - Abrogazioni
- Art. 61 - Concessioni pregresse
- Art. 62 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 63 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- Art. 64 - Sanzioni
- Art. 65 - Diffusione

Allegato A - TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Allegato B - AUTOCERTIFICAZIONE RISPONDEZZA FERETRI

Allegato C - VERBALE DI NON COMPLETA MINERALIZZAZIONE DELLA SALMA

Parte I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Mortuaria in tutto il territorio di questo Comune, ad integrazione ed osservazione delle norme di cui:

- al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 di *“Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante: *“Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”* di seguito denominato *“Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria”*;
- alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, in riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10, in riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante: *“Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri”*;
- alle Leggi Regionali, Circolari, Note dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;
- al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
- al Codice Civile.

Art. 2 - Disposizioni generali - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e quale rappresentante delle comunità locali, ai sensi delle normative vigenti.

Il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Regionale A.S.L. competente controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle normative vigenti.

Competono esclusivamente al Comune le funzioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione avverranno a cura del personale comunale o di ditte appaltatrici.

E’ compito del Responsabile di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.

Art. 3 - Responsabilità del Comune

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; il medesimo declina responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo servizio o causate da mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Obblighi del necroforo/custode del Cimitero

Il necroforo/custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed è fatto obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente Regolamento;
- b) una copia del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
- c) l'elenco dei nominativi dei sepolti e la loro ubicazione.

Art. 5 - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune è dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.

Nell'elaborazione del Piano si tiene conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistemi di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) Campi di inumazione comuni;
- b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) Tumulazioni individuali;
- d) Cellette ossario;
- e) Nicchie cinerarie;
- f) Ossario comune;
- g) Cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste risulta dalla planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni il Comune è tenuto a verificare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Parte II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Fatte salve le prerogative dell'Autorità Giudiziaria, il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica, salvo il diverso parere del Dirigente medico del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

Il Responsabile di Stato Civile disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri.

L'orario del trasporto, per i funerali che prevedono la funzione in Chiesa, andrà concordato con il Parroco, previa valutazione di compatibilità con l'orario di servizio degli operatori cimiteriali.

Per i funerali che prevedono la funzione nella Chiesa parrocchiale, il percorso successivo alla cerimonia è il seguente: Piazza del Municipio, via Piossasco sino al Cimitero.

Per il tragitto abitazione - chiesa è consentito il corteo a piedi a seguito del feretro, unicamente nell'area del centro storico.

Parte III - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali, a norma del D.P.R. 285/90 Approvazione regolamento di Polizia Mortuaria, devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del citato regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Possono essere altresì ricevuti:

- a) I cadaveri di persone residenti nel territorio del Comune di Rivalta di Torino, limitatamente per la parte della giurisdizione ecclesiastica della Parrocchia di Bruino, per antichissima consuetudine;
- b) I cadaveri di persone delle quali i coniugi risiedano nel Comune o i coniugi siano già sepolti in Bruino.
- c) I cadaveri di persone nate nel Comune di Bruino, ad eccezione di quelle nate nella ex frazione di Sangano.
- d) I resti mortali di genitori, figli e collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune (limitatamente agli ossari ed alle cellette cinerarie);
- e) I cadaveri di persone già residenti nel Comune di Bruino per un periodo non inferiore a 20 anni ininterrotti.

Art. 11 - Orario

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario annuale fissato dal Sindaco.

Art. 12 - Giorni di sepoltura

Le sepolture hanno luogo nei giorni feriali.

Per situazioni eccezionali e gravi motivi il Sindaco potrà autorizzare le sepolture nei giorni festivi, in accordo con il Responsabile di Stato Civile, sentito il Dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 13 - Divieti di ingresso nel Cimitero

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni ed atteggiamenti in contrasto con il luogo;
- b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;

- c) a persone che intendano svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua, commercio, proselitismo;
- d) a persone con animali al seguito;
- e) ai minori di 12 anni, se non accompagnati da adulti.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e/o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- b) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
- d) calpestare e/o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) distribuire volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- f) eseguire lavori od iscrizioni nelle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- g) commerciare oggetti di decorazione delle tombe;
- h) l'accesso di mezzi di trasporto privati sprovvisti di apposita autorizzazione scritta;
- i) fumare e consumare cibi;
- j) ostruire passaggi, occupare spazi comuni con vasi ed oggetti ingombranti che impediscano un agevole transito ed accesso ai loculi, creare difficoltà di manovra degli apprestamenti cimiteriali mobili.

I divieti predetti si estendono anche alla fascia di rispetto perimetrale del Cimitero come individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 15 - Cerimonie all'interno del Cimitero

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Sono altresì consentite cerimonie civili.

Parte IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 16 - Autorizzazioni per l'accesso al Cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

All'interno dei Cimiteri tale personale deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi su istanza al Settore Tecnico Comunale.

Nella domanda di autorizzazione dovrà essere indicato il numero di Codice Fiscale ed allegata la documentazione di cui all'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, come modificato dal D.Lgs 06.10.2004 n. 251, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sulla regolarità contributiva dell'impresa.

Il personale delle imprese, o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve recare un cartellino identificativo con l'indicazione del nome e cognome e la denominazione o ragione sociale dell'impresa da cui dipende, secondo quanto prescritto dall'art. 36-bis commi 3, 4, 5 della Legge 04.08.2006 n.248; l'elenco di tale personale deve essere preventivamente comunicato al Settore Tecnico Comunale.

Art. 17 - Permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico del Comune. Saranno soggetti al rilascio del Permesso di Costruire a seguito di esame da parte della Commissione Igienico Edilizia, dovendo osservare le disposizioni normative edilizie vigenti e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Nel caso in cui si fosse interessati all'acquisto di Edicole Funerarie, il Concessionario dovrà far uso del progetto redatto e proposto dall'Ufficio Tecnico, già preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale e dunque ivi depositato, il Concessionario stesso sarà tenuto alla sola presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Nel caso di rassegnazione da parte del Comune di Edicole Funerarie esistenti, il Concessionario per apportare eventuali modifiche interne, dovrà presentare una Denuncia di Inizio Attività per le eventuali varianti.

Nel caso di varianti essenziali di cui sopra e/o al progetto in corso d'opera, le stesse dovranno essere richieste in base alle vigenti normative.

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al terzo comma dell'art. 42 impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

I lavori di edificazione, comunque, dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data del rilascio del Permesso di Costruire o dalla consegna della Denuncia di Inizio Attività.

Per motivi da valutare da parte del Responsabile del Settore Tecnico, ai termini predetti può essere concessa una proroga massima di 6 mesi, su giustificata richiesta degli interessati o nel caso di manifesti eventi straordinari.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta entro i limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le sepolture private non possono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai Concessionari, per le parti da loro costruite o installate. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, per lavori di tinteggiatura ed interventi di pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., è sufficiente una Comunicazione rivolta al Settore Tecnico Comunale.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizione di cui sopra, il Comune provvederà alla dichiarazione della decadenza della Concessione.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una Concessione e l'altra, il Comune provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

I Concessionari di sepoltura privata hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi ricordo e simili, nel rispetto delle caratteristiche e tipologie prescritte dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 18 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I Concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

A garanzia di copertura degli eventuali danni che si possano verificare durante i lavori, a persone o cose, il Concessionario è tenuto alla stipula di una specifica Polizza Fideiussoria assicurativa o bancaria, a copertura dei danni al patrimonio comunale per un importo non inferiore a 5.000 €..

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, avere operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e durata fino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Finale dei Lavori.

Art. 19 - Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo

Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei cantieri, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e tempestivamente ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Dello smaltimento dovrà essere prodotta idonea documentazione.

Art. 20 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi consentiti e secondo gli orari di cui agli artt.21 e 22.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori per lo sgrossamento di materiali.

Per esigenze di servizio, in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ghiaia ed ogni altro materiale da costruzione, così come da attrezzature e macchinari di cantiere.

Art. 21 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è ricompreso entro l'orario di apertura del Cimitero.

E' comunque vietato lavorare nei giorni festivi e durante le cerimonie funebri.

Art. 22 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le attività lavorative entro l'area del Cimitero, previo smontaggio degli apprestamenti (armature, ponteggi, ecc.) ed allontanamento delle attrezzature e dei materiali di cantiere, lasciando l'area di lavoro adeguatamente recintata e dotata di idonei mezzi e servizi di protezione collettiva.

Art. 23 - Vigilanza

Il Responsabile del Settore Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti depositati ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare ogni provvedimento previsto dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.18.

Art. 24 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque acceda nell'area cimiteriale.

a) Altresì il personale del Cimitero è tenuto a:

1. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
2. indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
3. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

b) Al personale suddetto è vietato:

1. eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

2. chiedere e/o ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte e/o imprese;
3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività e servizi cimiteriali, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
6. distribuire volantini e materiale pubblicitario.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inadempienza agli obblighi od ai divieti anzidetti, e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare e come tale sanzionabile ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di competenza e dell'art.16 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sull'Accesso agli impieghi.

Parte V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 25 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le normative vigenti, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 26 - Inumazioni e tumulazioni - Termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni.

In quest'ultimo caso, l'Ufficio di Stato Civile concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'operazione di inumazione/tumulazione.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine concordato di cui sopra senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà la tumulazione nel loculo di proprietà, ove disponibile, ovvero l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, come prescritto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 27 - Inumazioni

Sono inumazioni le sepolture nella terra e nei campi comuni; hanno durata minima di 15 anni dal giorno del seppellimento.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto all'art. 57.

Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni, il Cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi dell'art. 90 e segg. del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

I privati possono installare, in rispondenza a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, oltre al cippo, un copritomba di superficie complessiva di tipologia e dimensione conformi agli standard fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti od ai loro aventi causa.

Art. 28 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie entro opere murarie (loculi, cellette ossario o cripte) costruite dal Comune o dai Concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di Concessione secondo le modalità di cui agli artt. 42 e 43 del presente Regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

All'atto della tumulazione in loculo o celletta costruiti dal Comune e dati in concessione ai privati, si instaura l'obbligo dell'iscrizione sulla lastra frontale di rivestimento della muratura, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, dei dati anagrafici di cui all'art. 30.

I porta-foto e porta-fiori da applicare al momento dell'iscrizione, conformi ai modelli prestabiliti, sono forniti dal Comune.

Tutte le operazioni relative alla chiusura dei loculi e delle cellette comunali saranno assicurate, in via esclusiva, dal Comune.

Art. 29 - Deposito provvisorio

Compatibilmente con le disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificarvi una sepoltura privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda, corredata dal relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, il cui progetto sia già stato approvato.

La durata del deposito è limitata al periodo per l'ultimazione dei lavori, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, da prestare anche a mezzo di polizza fidejussoria, nella misura pari al costo del loculo occupato,

L'estumulazione dal loculo di deposito provvisorio per la definitiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicarsi, non è da considerarsi straordinaria, ma si applica esclusivamente la relativa tariffa prevista.

Art. 30 - Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture, come meglio specificato nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali potrà rimuovere i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., pericolanti o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in dialetto, nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette devono essere, in ogni caso, indicati: il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma, resti o ceneri tumulati, nonché il numero identificativo della Concessione.

Le lettere, i vasi porta-fiori, i portalumini e le cornici porta-foto devono essere conformi alle tipologie ed ai materiali prescritti dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale: art.28 (inumazioni), art.31 (loculi), art.32 (edicole e cripte).

Art. 31 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscano, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto ai servizi cimiteriali provvederà a rimuoverli.

Parte VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24, del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 33 - Esumazioni ordinarie

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del turno ordinario di inumazione di 15 anni.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo turno, per il periodo fissato, in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie dai campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, a cura del personale del Comune e nel rispetto dell'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Entro il 1° luglio e almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi contenenti indicazione dei campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio recapito.

I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio di Stato Civile, saranno avvisati dell'esumazione con lettera o comunicazione telefonica.

I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto.

Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

E' compito dell'incaricato del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Se il processo mineralizzante non risulta completato, l'incaricato del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria redige apposito verbale dal quale risulti la non completa mineralizzazione della salma (**allegato "C"**) e, se non sussiste domanda di diversa collocazione, la stessa sarà ri-inumata per un periodo tale da consentirne la completa mineralizzazione, oppure, acquisito il parere favorevole degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione a spese del Comune e le ceneri derivanti collocate nel cinerario comune.

Art. 34 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono eseguire solo nei periodi stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria o da altre leggi in vigore.

Prima di accedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la causa di morte è un'eventuale malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Qualora si accerti che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva o diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 35 - Estumulazioni ordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.

I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo di durata non superiore a 10 anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere. Tale periodo di inumazione è fissato dal turno di rotazione dell'area di insediamento.

A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:

1. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune e possono essere affidate a ditte esterne.

Gli oneri saranno a carico dei parenti del defunto, o di persone che intendano prendersi cura dei resti, secondo quanto previsto all'art. 57.

Art. 38 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni o nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte di parenti o da persone interessate aventi diritto.

Art. 39 - Rinvenimenti e disponibilità dei materiali rinvenuti

Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si rinverano oggetti preziosi o ricordi personali del defunto, gli aventi diritto possono richiedere la restituzione degli oggetti rinvenuti mediante richiesta formale all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Stato Civile.

Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti e non formalmente richiesti dagli aventi diritto in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Comando di Polizia Municipale, che attiverà le procedure previste dal Codice Civile.

Qualora non venissero reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Gli oggetti rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni devono essere sottoposti ad operazione di lavaggio e disinfestazione prima di essere riconsegnati ai richiedenti.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli.

L'eventuale ricavato dalle alienazioni sarà introitato al bilancio comunale.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne siano sprovvisti, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico, rientranti nelle disposizioni di tutela del vigente "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero od in altro luogo idoneo.

Parte VII - CREMAZIONE

Art. 40 - Cremazione - Normativa

Per la cremazione nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri, saranno scrupolosamente osservate le normative vigenti, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 41 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere raccolte anche in cellette appartenenti a privati o ad associazioni.

In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al successivo comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

L'urna cineraria può altresì essere affidata ai familiari, con precedenza, fatte salve eventuali disposizioni testamentarie, del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l'individuazione del destinatario delle ceneri deve essere effettuata da tutti gli stessi, con atto scritto e con firma autenticata da Pubblico Ufficiale.

Il familiare che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Ufficio di Stato Civile, fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
- descrizione del luogo, in territorio del Comune di Bruino, ove le ceneri verranno custodite;

e sottoscrivendo dichiarazioni di:

- responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel Cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
- insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- obbligo di informare l'Ufficio di Stato Civile della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento;
- obbligo di segnalare agli organi competenti dei Servizi Cimiteriali del Comune di nuova residenza il possesso e la disponibilità dell'urna cineraria.

I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria sono annotati in apposito registro; l'Ufficio di Stato Civile si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e sulla conservazione dell'urna.

Parte VIII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 42 - Sepolture private

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree all'interno del perimetro cimiteriale, nei limiti della disponibilità.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture mediante tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso riguardano:

1. Sepolture individuali (loculi, cellette cinerarie, cellette ossari) od altro manufatto costruito per cadaveri o resti mortali;
2. Sepolture per famiglie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo nella misura prevista dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

1. la natura della concessione e la sua identificazione;
2. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
3. la durata;
4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il, legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
5. il nominativo della/e salma/e destinata/e ad esservi accolta/e o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
6. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 43 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

La durata è fissata:

1. in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
2. in 30 anni per le cellette ossario e le urne cinerarie;
3. in 40 anni per i loculi colombari, prorogabili per ulteriori 10 anni nei casi di incompiuta mineralizzazione del cadavere.

La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.

Art. 44 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata a sistema di tumulazione di cui all'art. 28 (loculi, ossarietti, nicchiette per singole urne cinerarie) può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o delle ceneri per le cellette, delle ceneri delle nicchie per le urne.

L'assegnazione avviene per scelta del concedente in base alle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione è nominativa e non trasferibile a terzi; il concessionario ha la facoltà di recedere restituendo il loculo inutilizzato al Comune, con le modalità di cui all'art. 48.

Nel medesimo loculo possono essere tumulati i resti o le ceneri di più persone appartenenti alla famiglia del defunto indicato nell'atto di concessione, intendendosi per tali il coniuge ed i parenti sino al 2° grado.

E' consentita la tumulazione dei resti o delle ceneri di persone non residenti in loculi concessi a residenti e già occupati.

La concessione di aree e manufatti ad uso di sepolture per famiglie, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione di aree per uso di sepoltura privata a sistema di inumazione per singole salme è data esclusivamente in presenza di salma, assegnando quella immediatamente successiva all'ultima concessa.

Art. 45 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La sepoltura di famiglia può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo il caso di eredità e che il sepolcro stesso sia prossimo ad essere tutto occupato, senza possibilità di rinnovo.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere, di volta in volta, autorizzata dal titolare della concessione o dai suoi eredi, con un'apposita dichiarazione.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati in base a quanto riportato sullo Stato di Famiglia.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 46 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private di cui all'art. 45 spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza, sia di igiene.

Art. 47 - Divisioni - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione, entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 45, che assumono la qualità di concessionari.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla designazione di un titolare della concessione ed alla richiesta di aggiornamento della concessione, il Comune provvede d'ufficio alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 48 - Rinuncia a concessione

La rinuncia alla concessione di loculo o celletta si manifesta nei seguenti casi:

1. lo stesso non sia stato occupato da salma o resti;
2. essendo stato occupato il loculo o la celletta in tempi pregressi, la salma o i resti siano stati trasferiti in altro luogo dello stesso cimitero o ad altro cimitero.

Nel primo caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 90% della somma netta versata al Comune all'atto della concessione.

Nel secondo caso spetterà al concessionario:

- una somma pari al 50% della somma netta versata, in caso di rinuncia entro il 10° anno dalla concessione;
- una somma pari al 30% della somma netta versata, in caso di rinuncia oltre il 10° anno e sino al 20° anno dalla concessione;
- nessun rimborso, in caso di rinuncia oltre il 20° anno dalla concessione.

Relativamente al punto 2 del 1° comma del presente articolo, il Comune rientrerà in libero possesso del loculo o celletta contestualmente alla rimozione del feretro o dei resti.

Art. 49 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

1. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
2. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione, o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario rinunciante, od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 50% della somma netta versata al Comune al momento della concessione.

Art. 50 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per la destinazione di cui al 3° comma dell'art. 42, salvo i casi di decadenza, quando:

1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa, e lo comunichi entro 24 mesi dall'assegnazione;
2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 50% della somma netta versata al Comune al momento della concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di riconoscere al concessionario rinunciante un indennizzo per le opere costruite, solo a fronte dell'assegnazione ad un nuovo concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli od a condizione alcuna.

Art. 51 - Revoca

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, risanamento, interventi strutturali, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia nelle forme più idonee al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 180 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 52 - Decadenza

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
4. quando, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 17, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
5. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione;
6. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per protratta incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previsti dall'art. 46;

La pronuncia della decadenza dalla concessione, nel caso previsto ai punti 5 e 6 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, ove reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e presso il Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Dello stato di abbandono della sepoltura, a seguito di relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, viene data notizia mediante:

- affissione dell'elenco all'Albo Pretorio ed al Cimitero per la durata pari o superiore a mesi 6;
- comunicazione ad eventuali aventi diritto.

Trascorsi ulteriori 6 mesi, a seguito di una nuova relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, si avrà presa d'atto dello stato di abbandono e dichiarazione di decadenza.

Art. 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio Tecnico Comunale disporrà, in assenza di specifiche richieste, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, in ossario comune, in cinerario comune.

Dopodiché, la Giunta Comunale disporrà per l'eventuale restauro, a seconda dello stato dell'opera, stabilendo adeguati oneri per una nuova concessione.

Nel caso la costruzione sia irrecuperabile, le opere murarie saranno smantellate a cura e spese del nuovo concessionario.

Art. 54 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Parte IX - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 55 - Registro delle sepolture

Presso l'Ufficio Contratti è tenuto un Registro delle Sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Il Registro è documento probatorio dell'assegnazione e delle successive variazioni avvenute nelle rispettive concessioni.

Ad ogni posizione di Registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sul Registro viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso ed ogni modificazione o cessazione che ivi si verifica.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- le generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data e il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 56 - Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo Scadenziario delle Concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Art. 57 - Costo dei servizi cimiteriali

Sono dovuti i diritti fissi previsti per legge.

Viene determinato un costo ed applicato agli interventi che richiedano la presenza e la manodopera di operatori cimiteriali.

L'elenco dettagliato delle attività ed i relativi costi compaiono nell'Allegato "A".

Elenco e costi saranno soggetti ad aggiornamento periodico.

Art. 58 - Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente le casse per l'inumazione delle salme di persone ritenute indigenti su relazione del Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti o affini fino al 4° grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.

Art. 59 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata un'apposita zona, detta "Persone Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero Comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Parte X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Entrata in vigore del Regolamento - Abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto delle Leggi vigenti, dello Statuto Comunale e delle Autorizzazioni degli organi competenti.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, e pertanto cessano di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Mortuaria finora vigente, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento e con esso incompatibili.

Art. 61 - Concessioni pregresse

Salvo quanto disposto dall'art. 62, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 62 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile" quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 63 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si provvederà nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 64 - Sanzioni

Per l'inosservanza degli articoli del presente Regolamento, salvo violazione di altre norme con specifico regime sanzionatorio, si prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie da determinare con atto separato.

Si individua nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'incaricato di sanzionare i comportamenti scorretti in ambito tecnico ed edilizio.

Gli organi di Polizia sono tenuti a sanzionare le altre ipotesi di violazione.

Si individua nella persona del Sindaco l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi, rapporti e ricorsi ai verbali sanzionatori.

Art. 65 - Diffusione

Una copia del presente Regolamento viene custodita presso il Cimitero.

Viene inoltre depositata negli Uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che intendano prenderne visione e/o, a richiesta, ottenerne copia.

Il presente Regolamento è inoltre disponibile, in via telematica, sul sito web del Comune di Bruino:
<http://www.comune.bruino.to.it>.

Allegato A - TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI CIMITERIALI	IMPORTO
Inumazione adulti	300,00 €
Inumazione bambini e feti	200,00 €
Esumazione adulti	300,00 €
Esumazione bambini e feti	200,00 €
Esumazione straordinaria	300,00 €
Tumulazione in loculo	,00 €
Tumulazione in sepolcreto e tombe di famiglia	,00 €
Tumulazione in celletta	,00 €
Tumulazione di cassetta resti in loculo già in uso	250,00 €
Estumulazione ordinaria da loculo	250,00 €
Estumulazione straordinaria da loculo	250,00 €
Estumulazione ordinaria da celletta	100,00 €
Estumulazione straordinaria da celletta	100,00 €
Deposizione di ceneri in cinerario comune	,00 €
Deposizione di resti in ossario comune	,00 €
Affidamento di urna cineraria	100,00 €
Autorizzazione al funerale	40,00 €
Autorizzazione alla estumulazione	60,00 €
Canone mensile per occupazione provvisoria di loculo	10,00 €

CONSUMI DI UTENZE	IMPORTO
Rimborso forfettario per consumo energia elettrica ed acqua:	
- interventi inferiori a 10 gg	30,00 €
- interventi superiori a 10 gg	150,00 €

Allegato B

**AUTOCERTIFICAZIONE RISPONDEZZA FERETRI AL DISPOSTO DEGLI ART. 7
E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno duemila _____ addi _____ del mese di _____

Alle ore _____ e minuti _____

Il sottoscritto _____
(cognome) _____ (nome)

A nome e per conto della ditta

Di onoranze e trasporti funebri, a seguito dell'esecuzione del funerale della Salma di

(cognome)

(nome)

sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni anche penali in cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero

CERTIFICO

l'identificazione del cadavere, nonché la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e la completa degradabilità degli addobbi (veli. Imbottiture ecc,) in esso contenuti.

Bruino li ____/____/____

Firma

Allegato C



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

SERVIZI CIMITERIALI

Addi _____ del mese di _____ dell'anno duemila

e _____ Io sottoscritto _____

incaricato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, a seguito delle operazioni di

esumazione ordinaria della salma di _____

_____ nato/a il ____/____/____ e deceduta il

____/____/____ inumata nel cimitero di _____ campo

_____ ho constatato in data odierna la non completa

mineralizzazione della stessa.

La salma di cui sopra è stata:

- lasciata nella stessa fossa
- ri-inumata nel campo _____
- inviata alla cremazione

Bruino li ____/____/____

l'incaricato